

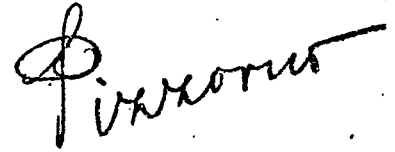
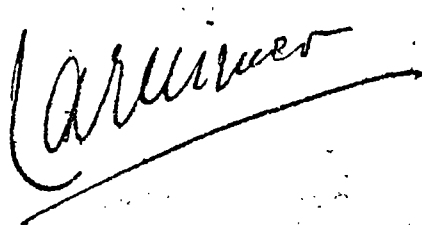
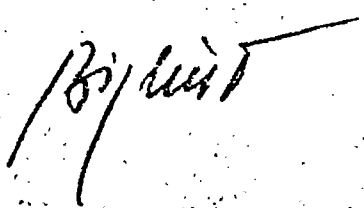
forze ridotte, senza perdite, venne a capo di una situazione che aveva dato in precedenza filo da torcere ed aveva provocato ben 120 morti tra i tutori dell'ordine. Perdite che il generale LUCA con saggia, accorta condotta, riuscì ad evitare.

LA COMMISSIONE

IL GENERALE DI C.d'A.

IL GENERALE DI C.d'A.

IL GENERALE DI C.d'A.



COPIA

MESSAGGIO

Ricevuto il 5.7.1950
Ore 06,00
Firma Jelo

Numero di serie	Qualifica di precedenza	Gruppo-data orario
37	0	di compilazione
		5-7
		ore 05,40

FM CFRB PALERMO

TO MINISTERO INTERNI - COMANDO GENERALE(Uff.Situazione)-COMANDO
TERZA DIVISIONE CARABINIERI NAPOLI

TESTO: 213/1 Da Castelvetro (Trapani) Colonnello LUCA segnala che
ore 3,30 oggi, dopo inseguimento centro quell'abitato et
conflitto sostenuto da squadriglia C.F.R.B. rimaneva ucciso
bandito Salvatore GIULIANO punto Nessuna perdita parte nostra
punto Cadavere piantonato disposizione autorità giudiziaria
punto Riserva particolari alt Maggiore LATRONICO C.F.R.B.
PALERMO



COPIA

COMANDO FORZE REPRESSIONE DEL BANDITISMO

MARCONIGRAMMA

Palermo, li 5 luglio 1950

DESTINATARIO: Ministero Interno
Direzione Generale P.S.
Comando Generale Carabinieri-Situazione

N.1/186. Circa 10 giorni or sono notizie confidenziali pervenute al C.F.R.B. segnalavano possibilità tentativo espatrio fuorilegge Salvatore GIULIANO at mezzo aereo nazionalità straniera che avrebbe dovuto atterrare et decollare dal campo di fortuna incustodito di Castelvetro. Mentre il Comando Aeronautica della Sicilia subito informato predisponva servizi vigilanza detto aeroporto inviavo nell'agro di Castelvetro informatori assoluta fiducia in contatto permanente con ufficiale et squadriglia speciale del C.F.R.B. provvista autoradio. Mi riusciva così seguire minutamente l'attività degli informatori et procedere at avvicinare all'obbiettivo segnalato adeguate forze del C.F.R.B. a piccoli gruppi in ore notturne. Subito dopo mi stabilivo a Camporeale con lo schieramento squadriglie Carabinieri completando graduale accerchiamento con tutte le squadriglie P.S. al comando del tenente colonnello CAMILLERI Cosimo. Alle ore 21 di ieri 4 luglio l'autoradio periferia abitato Castelvetro segnalava probabile arrivo in tale comune Salvatore GIULIANO. Impartivo ordini al capitano PERENZE del gruppo squadriglie centro di affluire immediatamente in Castelvetro con alcuni uomini della squadra speciale del C.F.R.B. ed agire isolatamente in appiattamento. Alle ore 3,15 di questa mattina, mentre ormai l'accerchiamento dell'abitato era al completo il carabiniere LENZI Roberto, avvistati due armati mitra dileguarsi da via Gaggini nelle adiacenze, intimava loro l'alt ed apriva il fuoco. Il capitano PERENZE il brigadiere CATALANO Giuseppe ed il carabiniere GIUFFRIDA Ettore, attirati dagli spari, provvedevano separatamente ad affrontare i malviventi che si dirigevano per opposte direzioni facendo fuoco con i mitra di cui erano in possesso ma data la brevissima distanza cui avveniva il conflitto, i militari riconosciuto in uno di essi il bandito GIULIANO rivolgevano at questi tutta la attenzione, mentre egli dopo aver scaricato per ben tre volte il proprio mitra di cui era armato (Beretta mod.38/A matricola DB 5916) vistasi preclusa da ogni parte la via di scampo tentava nascondersi nel cortile di via Mannone 54. I militari con centrato fuoco lo immobilizzavano al suolo dove decedeva dopo pochi minuti. Nel corso del conflitto di via Mannone interveniva volontariamente l'appuntato LICATA Paolino della stazione di Castelvetro che abitante in quei pressi contribuiva alla fase risolutiva del conflitto. Nessuna perdita da parte nostra. Il fuorilegge sfuggito alla cattura non est stato identificato. Esito felice operazione devesi soprattutto alla spontanea continua collaborazione legione Palermo et questure di Palermo et Trapani nonché altri nominativi che riservomi indicare rapporto. Colonnello LUCA Comandante C.F.R.B.

N.15/1954

Reg.Gen.Sez.Istruttoria

S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria -
composta dai Sigg.: 1) Dr. Ferdinando Umberto Di Elasi-Presidente
della Corte di Appello - Presidente - 2) Dr. Merenda Roberto -
Consigliere Relatore - 3) Dr. Ursic Andrea - Consigliere -
ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento penale

C o n t r o

- 1) PISCIOTTA Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia, nato a Montelepre il 5.3.1924 -
- 2) VERDIANI Ciro fu Daniele e fu Feri Giuseppina, nato a Roma il 10.10.1889 -
- 3) PERENZE Antonio fu Adolfo e fu Muzzi Enrichetta, nato a Nocera Inferiore il 29.7.1908 -
- 4) CATALANO Giuseppe fu Luigi e fu Francesconi Ida, nato a Palermo il 16.7.1920 -
- 5) RENZI Roberto di Giacinto e di Lupi Elena, nato a Cave (Roma) il 16.10.1923 -
- 6) GIUFFRIDA Pietro di Salvatore e di Vasta Maria, nato a Ciarre il 30.5.1925 -

I M P U T A T I

Il 1° (PISCIOTTA GASPARE) di omicidio volontario premeditato in persona di Giuliano Salvatore (art. 575-577 n.3 Cod. Pen. -) In Castelvetro il 5 luglio 1950 -

Il 2° (VERDIANI Ciro) di favoreggiamento personale, continuato e aggravato (art. 378-81 c.c.p., 61 n.2 Cod. Pen.) per avere aiutato il latitante Giuliano Salvatore ed altri affiliati alla banda armata del Giuliano capeggiata, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, connettendo il fatto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.



- 2 -

minoso e con violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di Ispettore Generale di P.S. in Sicilia. In territorio di Montelepre e Palermo, nel 1949.

Il 3° (PERENZE Antonio): a) di favoreggiamento personale continuato e aggravato (art. 378, 81 cap., 61 n. 9 Cod. Pen.) per avere aiutato il latitante Fisciotta Gaspare a sottrarsi alle ricerche della Autorità, commettendo il fatto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri - In territorio delle provincie di Palermo e Trapani, in tempi diversi e sino all'agosto del 1950.

b) del delitto di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 Cod. Pen. in relazione all'art. 476 stesso codice) per avere attestato il falso su tutte le circostanze riferite su un preteso conflitto a fuoco relativo alla morte del bandito Salvatore Giuliano - In Palermo il 9 luglio 1950 -

c) del delitto di frode processuale aggravata (art. 374 cap., 61 n. 9, 112 n. 2 e 3 Cod. Pen.) per avere imitato artificiosamente, al fine di trarre in inganno il Giudice, negli atti di ispezione e di ricognizione, lo stato delle cose, dei luoghi e del cadavere, in occasione della soppressione del bandito Salvatore Giuliano, commettendo il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e determinando a concorrervi, dirigendone l'attività, i militari dell'Arma, suoi dipendenti, Catalano Giuseppe, Renzi Roberto e Giuffrida Pietro - in Castelvetro, il 5 luglio 1950 -

d) - del delitto di falsa testimonianza aggravata e continuata (art. 372, 81 Cap., 61 n. 9 Cod. Pen.) per avere, deponendo in qualità di testimone, affermato il falso in ordine alla morte del bandito Giuliano Salvatore, commettendo il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. - In Palermo e in Viterbo, in tempi diversi, dal 1949 al 1953. -



- 3 -

il 4° (CATALANO Giuseppe) il 5° (RENZI Roberto) ed il 6° (GIUFFRIDA Pietro):

a) di concorso nella frode processuale ascritta al Perenze (art. 110, 374, 61 n. 9 Cod. Pen.)

b) del delitto di falsa testimonianza aggravata e continuata come ascritto al Perenze (art. 372, 61, n. 9, 81 Cap. Cod. Pen.)

Letti gli atti del procedimento e intesa la relazione del Consigliere Dr. Merenda, ha osservato

FATTO

Con rapporto del 5 luglio 1950, a firma del Maggiore Latronico e diretto anche ad altre Autorità Giudiziarie, amministrative e militari, il Comando Forze Repressione Banditismo in Sicilia riferiva al Procuratore Generale di Palermo, dietro segnalazione avuta da Castelvetro da parte del comandante del detto Corpo Colonnello Luca, che alle ore 3,30 di quel giorno, nel centro di Castelvetro, nel corso di un conflitto sostenuto da squadriglie del Corpo stesso, era rimasto ucciso il bandito Salvatore Giuliano, il cui cadavere era piantato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Con successivo rapporto dello stesso giorno 5 luglio 1950, diretto come il precedente al Procuratore Generale di Palermo e ad altre autorità, il Colonnello Luca precisava che da circa 10 giorni era stata confidenzialmente segnalata al C.F.R.B. la possibilità di un tentativo di espatrio clandestino del Giuliano dal campo di fortuna di Castelvetro a mezzo di aereo di nazionalità straniera; che era stato, così, predisposto un opportuno servizio di vigilanza e di accerchiamento della zona; che, in seguito a segnalazione data verso le ore 21 del 4 luglio 1950 da un'auto-radio dislocata alla periferia di Castelvetro, circa il probabile imminente arrivo del Giuliano in quel Comune, era stata ivi tempestivamente inviata una pattuglia comandata dal capitano Perenze Antonio e costituita dal brigadiere Catalano Giuseppe e dai carabinieri Renzi Roberto e Giuffrida Pietro; che alle ore 3,15

./...



- 4 -

circa del 5 luglio, mentre l'accerchiamento dell'abitato era al completo, il carabiniere Renzi aveva avvistato due individui armati di mitra, i quali all'intimazione di fermarsi avevano cercato di dileguarsi; che i due malfattori erano stati subito affrontati da tutti i militari della pattuglia e si era verificato così un vivace conflitto a fuoco, nel corso del quale uno dei malfattori rimasto sconosciuto era riuscito a dileguarsi, mentre l'altro, individuato per il capo banda Giuliano, inseguito nel cortile di via Mammone n. 54, ivi era rimasto ucciso.

Accedevano in Castelvetro il Procuratore Generale e il Giudice Istruttore di Palermo, assistiti, e si procedeva anzitutto ad ispezione dei luoghi e ad identificazione e descrizione del cadavere, che fu rinvenuto bocconi nel cortile di via Mamone e riconosciuto per quello del Giuliano. Accanto al cadavere venivano rinvenute una pistola automatica cal. 9 col cane alzato e con una cartuccia in canna e un fucile mitra completo di caricatore da 40 colpi con 28 cartucce inesplose nonché un tascapane colmo di munizioni, mentre sparsi nel cortile si notavano vari bossoli esplosi di pistola e di mitra.

Si procedeva, quindi, a visita esterna e poi ad autopsia del cadavere accertandosi che questo presentava, oltre ad alcune abrasioni al viso, sei ferite di arma da fuoco cal. 9, tre delle quali trapassanti e che la morte era stata determinata da imponente emorragia interna da lesioni bilaterali dei polmoni e della aorta discendente.

Con nota del 9 luglio 1950 il colonnello Luca trasmetteva poi una dettagliata relazione di pari data del capitano Perenze, sulle circostanze che avevano preceduto, accompagnato e seguito il conflitto. Leggesi nella relazione che per notizie fornite da un confidente, il C. F. R. B. era stato informato che il Giuliano, vistosi ormai abbandonato dai suoi più fidati luogotenenti, era sul punto di espatriare o per via mare, da una delle piccole insenature disseminate lungo il litorale da Terrasini e Mazara del Vallo, o per via aerea dall'aeroporto non più in efficienza di Castelvetro. Che era stato, pertanto, dispo-

./...



- 5 -

sto un vasto servizio di vigilanza, e al capitano Perenze, coadiuvato dal brig. Catalano e dai carabinieri Renzi e Giuffrida era stato affidato il compito di operare in Castelvetro, onde pervenire, con l'aiuto dello stesso confidente che aveva fornito la notizia, alla cattura del Giuliano.

Che i detti militari e il confidente a tarda sera del 4 luglio si erano, così, portati in Castelvetro, dopo avere concordato il piano di azione. - Che qualche minuto dopo la mezzanotte, il confidente si era allontanato, pedinato a distanza dai militari, e dopo avere percorso alcune vie era entrato in una casa non bene individuata, uscendone quindi dopo circa 3 ore, seguito da due individui armati i quali, scorto il carabiniere Renzi appiattato in quelle vicinanze, avevano sparato contro di lui una raffica di mitra, cercando quindi di dileguarsi, mentre il confidente era stato quanto mai sollecito a sparire. - Che, reagendosi dai militari con le armi, aveva avuto luogo, per le piazze e le strade di Castelvetro, un vivace conflitto, nel corso del quale uno dei malfattori rimasto riconosciuto era riuscito a dileguarsi, mentre l'altro, ravvisato subito per il Giuliano e inquadrato da concentrico tiro a fuoco cui era stata opposta la più disperata reazione, aveva infine cercato rifugio nel cortile di via Mannone - n. 54, dove era stato raggiunto e finito da alcune raffiche di mitra. - Che l'intensa sparatoria si era protratta per circa tre quarti di ora, e che, mentre il mitra del bandito dotato di caricatore da 40 colpi, si era inceppato al dodicesimo colpo, da parte dei militari, rimasti fortunatamente tutti illesi, erano stati esplosi complessivamente 191 colpi di mitra. Tale relazione veniva il 26 luglio 1950 confermata dal Capitano Perenze, che forniva al G.I. ulteriori precisazioni e chiarimenti circa lo svolgimento dei fatti e il percorso seguito dai due malfattori prima, e dal solo Giuliano poi nel corso del conflitto.

Analoghe deposizioni rendevano il brigadiere Catalano e i carabinieri Renzi e Giuffrida, mentre il Capitano Perenze, in un ulteriore esame, forniva altre precisazioni sulla fase ultima del conflitto, e

./...



- 6 -

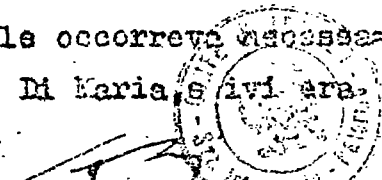
successivamente poi, il 4 agosto 1950, indicava al G.I., in un verbale di ispezione dei luoghi, le piazze e le vie che erano state teatro del conflitto sino al cortile dove questo aveva avuto termine.

Con esposto del 9 novembre 1950, successivamente confermato al G.I., la madre del Giuliano denunciava che questi era stato invece proditoriamente soppresso, nella casa del dott. Gregorio Di Maria sita nel cortile di via Mannone n. 54, e durante il sonno, dal suo fido luogotenente e compare Gaspere Pisciotta, che aveva agito di concerto con altri elementi della malavita staccatisi dal Giuliano dopo averlo favorito e sfruttato nel migliore periodo della sua attività delittuosa.

All'udienza del 16 aprile 1951, nel corso del dibattimento per la strage di Portella della Ginestra che allora si svolgeva davanti la Corte di Assise di Viterbo, il difensore del Pisciotta esibiva una dichiarazione scritta di quest'ultimo, recante la data 11 aprile 1951, nella quale il Pisciotta affermava di avere ucciso il Giuliano. Tale dichiarazione il Procuratore Generale di Roma trasmetteva per competenza a quello di Palermo, e veniva giuridicamente confermata dal Pisciotta.

Il 24 aprile 1951, nel carcere di Palermo, al Di Maria, detenuto per la imputazione di partecipazione alla banda ^{armata} Giuliano veniva sequestrato un memoriale contenente la narrazione dei fatti svoltisi in Castelvetro la notte dal 4 al 5 luglio 1950. - Si legge in detto memoriale che il Giuliano era riuscito, per interposizione di alcuni elementi della vecchia mafia, a trovare rifugio e assistenza sin dalla sera del 18 dicembre 1949 in Castelvetro e nella casa di cesso Di Maria, ove era rimasto, salvo brevi e saltuarie assenze, sino alla notte sul 4 luglio successivo. Che appunto quella notte verso le ore 0,30, erasi recato a trovarlo il Pisciotta, il quale era stato egli pure in un primo tempo ospite del Di Maria nella stessa casa. E il Pisciotta era entrato nella stanza occupata dal Giuliano, per accedere alla quale occorreva necessariamente attraversare quella ove dormiva il Di Maria, e vi era.

/...



- 7 -

rimasto sino alle ore 3 circa del mattino, nella quale ora il Di Maria era stato svegliato dalla improvvisa esplosione di alcuni colpi di pistola provenienti dalla stanza occupata dal Giuliano e dal Pisciotta. Il Di Maria si era alzato dal letto e mentre il Pisciotta rapidamente si allontanava, era entrato nella stanza occupata dal Giuliano che aveva trovato già cadavere, intriso di sangue. Intanto sopravveniva il Capitano Perenze e alcuni carabinieri, i quali rivestito alla meglio il cadavere, lo avevano trasportato e adagiato nel cortile, ove anche ponevano le armi e il tascapane dell'ucciso. Il Perenze aveva detto al Di Maria "qui non è successo nulla, fate scomparire le macchie di sangue". Gli aveva, quindi, ordinato di chiudere le porte e le finestre, e immediatamente dopo si erano sentite alcune raffiche di mitra provenienti dal cortile.

Le superiori risultanze venivano contestate al capitano Perenze, il quale, pure riconoscendo che il confidente era stato appunto il Pisciotta, ed ammettendo che questi si era subito allontanato da Castelvetro con una automobile del C.F.R.B. guidata dal carabiniere Renzi insisteva nella versione del conflitto, sostenendola poi anche in confronti col Di Maria e col Pisciotta, che dal canto loro confermavano i rispettivi assunti. Anche il brigadiere Catalano e i Carabinieri Renzi e Giuffrida insistevano nella versione del conflitto.--

Rimaneva, tra l'altro, accertato, che quanto sopra esposto e sulla scorta di alcune circostanze emerse nel corso del processo di Viterbo, che il Pisciotta, pur colpito da numerosi mandati di cattura per gravissimi reati, era stato il confidente del C.F.R.B., e come tale aveva avuto modo di circolare liberamente, munito di apposito tesserino, ricevendo assistenza ed aiuto dal Capitano Perenze sino ad essere per qualche tempo, prima e dopo la morte del Giuliano, suo ospite in Palermo.

Veniva inoltre riferito nel corso del processo di Viterbo, che anche l'Ispettore Generale di P.S. Verdiani Ciro era stato in rapporti col Giuliano e col Pisciotta durante la loro latitanza.

./...



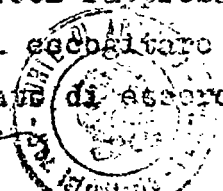
- 8 -

Si procedeva, pertanto, contro il Pisciotta, il Verdiani, il Perenze, il Catalano, il Renzi e il Giuffrida per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Il Verdiani ed il Pisciotta decedettero rispettivamente il 4 marzo 1952 e il 9 febbraio 1954.

Con provvedimento del 16 marzo 1954 il Procuratore Generale rimetteva la istruzione a questa sezione Istruttoria, con richiesta di interrogare con mandato di comparizione il Perenze, il Catalano, il Renzi e il Giuffrida. Essi spontaneamente presentatisi senza che il mandato fosse stato notificato, ripudiavano nei loro interrogatori la versione del conflitto e ritrattando le dichiarazioni già rese ammettevano che il Giuliano era stato ucciso dal Pisciotta in casa Di Maria e che il cadavere era stato poi subito trasportato e composto nel cortile in modo da accreditare la versione del conflitto.

Precisava il Perenze che la grave e particolare situazione del banditismo in Sicilia, con speciale riguardo al fenomeno Giuliano, aveva indotto il C.F.R.B. a entrare in contatto con tutta una serie di confidenti scelti anche tra latitanti e i gregari dello stesso Giuliano, al fine di addivenire alla eliminazione della banda e del suo capo. Nel novero dei confidenti era entrato anche il Pisciotta che si era deciso a tradire lo stesso suo capo per facilitarne la cattura. Si era, così, predisposta l'azione da svolgersi in Castelvetro, nella intesa che il Pisciotta avrebbe indotto il Giuliano ad abbandonare la casa dove trovavasi alloggiato e ad avviarsi verso Camporeale, ove il Colonnello Luca lo attendeva al varco con alcune squadriglie. Era, però, accaduto un evento imprevisto e imprevedibile, e cioè la soppressione del Giuliano ad opera del Pisciotta. Sulla base delle istruzioni di massima impartite dal C.F.R.B. - secondo le quali bisognava tenere assolutamente celato il nome del confidente e di chi gli dava ospitalità, si da evitare interruzioni ai servizi predisposti per la cattura di altri banditi e scongiurare immane feroci rappresaglie - esso Perenze aveva allora ritenuto opportuno di escludere la versione del conflitto. Il Pisciotta aveva poi dichiarato di essere



- 9 -

stato costretto ad uccidere il Giuliano in quanto questi aveva avuto già sentore di quanto si tramava ai suoi danni e gli aveva rifacciato il tradimento, e lungi dall'aderire al consiglio di allontanarsi dalla casa del Di Maria, aveva lasciato intravedere chiari propositi di immediata vendetta. Sempre in esecuzione delle direttive del C.F.R.B., non si era proceduto all'arresto del Pisciotta, e si era avuto anzi cura di aiutarlo in vario modo, prima della fine del Giuliano appunto perché si contava di pervenire per suo mezzo alla cattura del capo banda, e successivamente perché si sperava di giungere, sempre col suo ausilio, alla cattura di altri pericolosi latitanti, tra i quali Passatempo Giuseppe e Sciortino Pasquale, quest'ultimo poi arrestato in America e il primo ucciso in conflitto. Venute meno, per la morte del Pisciotta e per la eliminazione di tutti gli altri componenti della banda, le ragioni per le quali la morte del Giuliano si era fatta apparire conseguenza del delitto, non vi era motivo di tenere celata la verità.

Il Catalano, il Renzi e il Giuffrida protestavano di avere agito in perfetta buona fede, in esecuzione di ordini superiori che non erano tenuti a discutere e nella convinzione di compiere il loro dovere e di agire ai fini di giustizia.

Con requisitoria del 6 agosto 1954 il Procuratore Generale ha chiesto che la Sezione Istruttoria:

- 1) dichiarare chiusa la formale istruzione;
- 2) dichiarare non doversi procedere:
 - a) contro Pisciotta Gaspare e Verdiani Giro perché i reati sono estinti per morte dei rei;
 - b) contro Perenze Antonio, Catalano Giuseppe, Renzi Roberto e Giuffrida Pietro per il delitto di falsa testimonianza aggravata e continuata perché trattasi di persone non punibili per intervenuta ritrazione;
 - c) contro Renzi Roberto per il delitto di frode processuale aggravata per non avere commesso il fatto;
 - d) contro i detti Perenze, Catalano e Giuffrida per gli altri delitti loro rispettivamente ascritti come in rubrica, perché il fatto non costituisca reato.

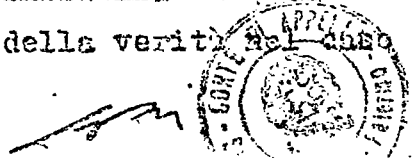


- 10 -

DIRITTO

Premesso che in confronto di Pisciotta Gaspare e Verdiani Ciro deve dichiararsi che i reati ascritti sono estinti per la morte degli imputati, il che dispensa da ogni esame di merito, il Collegio considera anzitutto nei riguardi del delitto di falsa testimonianza, come in rubrica, del quale dovrebbero rispondere il Perenze, il Catalano, il Renzi e il Giuffrida, che la loro tempestiva ritrattazione costituisce causa di non punibilità espressamente prevista dall'art. 376 Cod. Pen. - Va rilevato, tuttavia, che il Pubblica Ministero presso questa Corte nel promuovere l'azione penale per tale reato si è riferito alle dichiarazioni rese dagli imputati, in qualità di testimoni, sulla morte del Giuliano sia in Palermo che in Viterbo, e che, essendo avvenuta la ritrattazione nel corso del presente procedimento e prima della sua chiusura, ma non in quello svolto dinanzi la Corte di Assise di Viterbo, potrebbe dubitarsi della sua operatività per le false dichiarazioni non ritrattate nel corso di quel dibattimento. E' però, da osservare in contrario che, discutendosi alle Assise di Viterbo della strage di Portella della Ginestra e non dell'uccisione del Giuliano, le dichiarazioni del Perenze sulla soppressione di costui (non avendo in quel dibattimento deposto il Catalano, il Renzi e il Giuffrida), essendo estranei alla causa non incidono sul procedimento in corso in quella sede e non erano oggetto dei fatti sui quali il Perenze era stato chiamato ad esercitare la qualità di testimone. Le sue dichiarazioni reticenti, se non mendaci, perché non escludevano la versione del conflitto data a Palermo durante le indagini istruttorie conseguenti alla morte del Giuliano, non possono essere, ritrattate, relativamente al processo di Viterbo, che inconferenti in quel dibattimento per l'accertamento della verità, e quindi non possono, come ammette la migliore dottrina, dar vita al reato di falsa testimonianza. - Va, infatti, messo in evidenza che se per l'efficacia della ritrattazione la legge richiede che essa avvenga prima che il dibattimento sia chiuso, si riferisce al dibattimento nel quale la testimonianza mendace ha influenza in quanto devia le esigenze della Giustizia per la ricerca della verità concreta.

/...



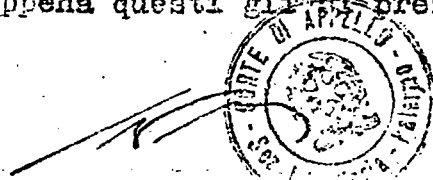
- 11 -

Relativamente alle altre imputazioni, il Collegio conserva:

A) Che è stato dato il carico al Capitano Perenze del reato di favoreggiamento personale per avere aiutato il latitante Pisciotta a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ma il capo di imputazione, così formulato dal Pubblico Ministero, va modificato. Una più penetrante valutazione del comportamento assunto dal Perenze verso il Pisciotta rivela non solo che il Perenze non fu mai animato dallo intento di favorire il Pisciotta, ma, lungi dal sottrarlo alle ricerche dell'Autorità, lo teneva sotto la massiccia vigilanza sua e dei carabinieri, al fine di giovarsene come confidente per eliminare la banda che faceva capo al Giuliano, e poi consegnarlo alla Autorità giudiziaria che aveva emesso i mandati di cattura contro di lui. - Che il Perenze non abbia dato pronta esecuzione a tali mandati è un fatto indiscutibile, ma esso, nel difetto dell'elemento psicologico che avrebbe posto in essere il delitto di favoreggiamento, non costituisce altra ipotesi di reato che quella di mancata esecuzione di una richiesta fatta nelle forme stabilite dalla legge dall'Autorità competente, così prevista dall'art. 329 Cod. Pen. per la quale opera l'amnistia concessa col D.P.R. 19.12.1953 n. 922.

B) È stato attribuito al Perenze il reato di frode processuale aggravata per avere, al fine di trarre in inganno il giudice, negli atti di ispezione e di ricognizione, immatato artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose e del cadavere del Giuliano, determinando a concorrervi e dirigendone l'attività, i militari dell'Arma suoi dipendenti Catalano Giuseppe, Renzi Roberto e Giuffrida Pietro, ai quali è stata estesa l'imputazione. - Va subito però avvertito che una posizione singolare è quella del Renzi. - Risulta, infatti, che egli, nella sua qualità di autista, era rimasto nella piazza di Castelvetrano a custodia degli autoveicoli, non seguì il Perenze nella casa del Dr. Di Maria e non vide il cadavere del Giuliano, essendosi, in conformità ad ordini avuti in precedenza, allontanato in macchina verso Palermo col Pisciotta non appena questi gli si presentò.

./...



- 12 -

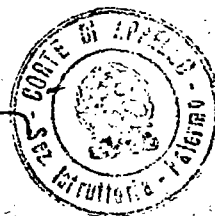
Dalla imputazione di frode processuale il Renzi va, pertanto, proscioltosi per non avere commesso il fatto.

Nei confronti del Perenze, del Catalano e del Giuffrida non può dubitarsi dello elemento materiale del reato, essendo ormai acquisito per confessione degli imputati, che, soppresso il Giuliano ad opera del Pisciotta nella casa del Di Maria, il Perenze, al fine di accreditare la versione del conflitto, provvide a mezzo del Catalano e del Giuffrida a deporre il cadavere nel cortile unitamente alle armi e al tascapane appartenenti al bandito. Ad integrare il reato di frode processuale manca, però, l'estremo richiesto dalla legge del delitto specifico, che è quello di trarre in inganno il giudice. Ben diverso fu, invece, il fine che animò il Perenze, il duplice intento, cioè, di continuare ad utilizzare quale confidente il Pisciotta non traendolo in arresto, come avrebbe dovuto fare appena constatata la uccisione del Giuliano ad opera del Pisciotta, allorché, a seguito dei colpi di pistola, accorse in casa Di Maria, e di evitare le vendette che certamente i gregari ancora latitanti della banda e quanti altri comunque legati al Giuliano avrebbero compiuto contro il Pisciotta, il Di Maria e i loro familiari.

Il difetto del fine di trarre in inganno il Giudice, e lo stato di necessità che costringeva, come ora gli dirà, a dare al fatto la versione di un conflitto, autorizza il proscioglimento del Perenze, del Catalano e del Giuffrida dalla imputazione di frode processuale perché il fatto non costituisce reato.

C) Si è dato carico ancora al Perenze del reato di falsità ideologica in atto pubblico per avere nella sua relazione del 9 luglio 1950 prospettato artificiosamente la versione del conflitto. - E' certo che il Perenze firmò nella qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria coscientemente e volontariamente un atto contenente attestazioni contrarie al vero circa la soppressione del Giuliano, delitto in ordine al quale aveva obbligo di denuncia. Sussistono, quindi, l'elemento materiale e quello psicologico del reato.

./...



- 13 -

Occorre, però, riportarsi alla situazione venutasi a creare la stessa notte sul 4 luglio 1950 di seguito alla impensata azione del Pisciotta. - Infatti il Pisciotta, contrariamente a quanto era stato prestabilito, che cioè avrebbe dovuto indurre il Giuliano a venir fuori dalla casa del Di Maria e così facilitarne la cattura, lo uccise nella casa medesima e verosimilmente nel sonno, forse perché conscio del pericolo cui l'adempimento dell'incarico, data la diffidenza del Giuliano, lo avrebbe esposto. Di fronte a tale evento impreveduto e imprevedibile pensò il Perenze, come sopra si è accennato, alle inevitabili feroci rappresaglie cui il Pisciotta, il Di Maria e i loro familiari sarebbero andati incontro ad opera dei gregari della banda ancora latitanti e di ogni altra persona interessata alla vendetta, se la verità sulla fine del Giuliano fosse stata allora resa nota; ciò lo indusse ad esporre che il Giuliano aveva trovato la morte in conflitto e a simulare le tracce, facendo deporre il cadavere, con le armi e il tascapane, nel cortile, versione confermata nel rapporto del 9 luglio, onde la imputazione di falsità. -

In ordine a quest'ultima imputazione, ricorre, pertanto, la ipotesi prevista dall'art. 54 Cod. Pen. che stabilisce non essere punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé ed altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. - La attualità del pericolo di danno grave alle persone, dal momento della uccisione del Giuliano continuava alla data della relazione del Perenze, di pochi giorni posteriore, e dopo. - Non potrebbe sostenersi che a causare il pericolo sia stato il Perenze, perché esso derivava dalla uccisione del Giuliano ad opera del Pisciotta. -

Sarebbe, poi, fuori la realtà pensare che, se il Perenze avesse provveduto all'arresto del Pisciotta, il pericolo sarebbe stato eliminato, perché la vendetta avrebbe verosimilmente colpito, se non più, il Pisciotta, il Di Maria e i familiari di entrambi. La susseguente soppressione del Pisciotta, avvenuta per veneficio nelle carceri di Palermo il 9 febbraio 1954, dimostra quanto siano state giustificate le preoccupazioni.



- 14 -

cupazioni del Perenze nei riguardi del Pisciotta, raggiunto dopo anni dalle leggi inesorabili della malavita fin entro la cella ove si trovava ristretto. - La istruzione relativa a tale ultimo delitto é ancora in corso presso questo ufficio, e ciò vieta perlesarne i risultati - per altro non completi, - ma il legame tra la soppressione del Giuliano e quella del Pisciotta é pubblicamente conclamato ed appare verosimile. Occorre infine ricordare che, per quanto il dolo nel reato di falso si concreti nella coscienza di dichiarare come avvenuto quello che in realtà non lo é, dottrina e giurisprudenza non hanno mai escluso l'applicabilità dell'art. 54 Cod. Pen. a tale delitto, ed é della Corte di Cassazione l'insegnamento che quella norma si estende a tutte le ipotesi di reato e non subisce eccezioni.

Il Collegio non può sottacere l'offesa che il comportamento del Perenze e dei suoi dipendenti ha sostanzialmente arrecato alla Amministrazione della Giustizia per essere venuti meno al dovere loro incombente di portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria ogni circostanza riguardante la cattura del Giuliano e di quanti altri erano a costui associati, e, comunque, qualsiasi fatto che avesse avuto relazione con le istruttorie allora in corso, ma deve avvertire che ^{il} vigente codice penale, dopo di avere ammesso con apposita norma generale (art. 54) la esimente dello stato di necessità in tutti i casi in cui un'azione o un'omissione per se stessa della sua sia rivolta a salvare l'agente o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, ne ha inoltre estese in modo specifico l'azione a taluni reati contro l'Amministrazione della Giustizia (omissione di denuncia di reati, omissione di referto, rifiuto di ufficio inmente dovuto, autocalunnia, falsa testimonianza, frode processuale, favoreggiamento personale) quando il fatto sia stato determinato dalla necessità di salvare l'agente o un suo prossimo congiunto o un grave nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384). Siffatta disposizione ammonisce che nelle predette fattispecie nel conflitto tra due beni giuridici, la tutela individuale e quella collettiva,

./...

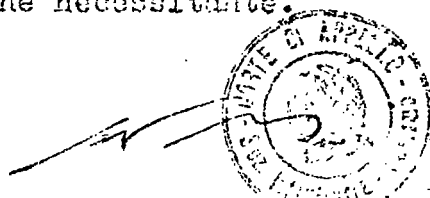
- 15 -

la prima prevalere sull'altra, e nello stesso tempo conferma che lo stato di necessità giustifica la vidazione della norma penale anche se dettata al fine di garantire le supreme esigenze dell'Autorità giudiziaria, cui è affidata la difesa repressiva della società contro la delinquenza.-

Con ciò si vuole anche significare che è lo stesso ordinamento giuridico che in particolari situazioni di pericolo (e quella dell'associazione di banditi che nel nome del Giuliano, mortificando l'autorità dello Stato, scorrevano le campagne apportando ovunque il terrore, consumando impunemente gravissimi delitti contro le persone e il patrimonio, aggredendo le forze dell'ordine nelle cui file cento e più furono coloro che lasciarono la vita) rende lecito l'atto necessitato, pur se illecito nella sua astratta configurazione, e per mettere in risalto che è la stessa legge penale che legittima (l'art. 52 Cod. Pen. si intitola appunto alla difesa legittima) l'azione o l'omissione contraria al suo comando se è determinata dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui. Tuttavia non spetta al Collegio di inserirsi nella disputa dottrinale se gli atti compiuti nello stato di necessità, in violazione della legge penale siano legittimi e quindi leciti ovvero soltanto non punibili; è certo che si sottraggono alle sanzioni penali.

Alla quale affermazione perviene dopo che, in relazione al principio che l'azione o l'omissione antigiuridica è discriminata se non colposa sia stata l'erronea valutazione dello stato di necessità (stato di necessità putativo) si è dato carico come era doveroso compito di esaminare se Perenze e i suoi dipendenti eccedettero nella percezione dello stato di necessità, ma basta riflettere al sempre più intenso perseverare della criminosa attività del Giuliano e dei suoi correi ed al sempre crescente allarme per la inefficacia dei mezzi finora adoperati per la cattura dei banditi per escludere che gli appartenenti al Corpo di Repressione del Banditismo non abbiano avuto la esatta comprensione della situazione necessitante.

./..



- 16 -

PER QUESTI MOTIVI

La Corte - Sezione Istruttoria, visti gli artt. 378, 384 e 388 Cod. Proc. Penale, 54, 151 Cod. Pen., I D.P.R. 19 dicembre 1953 n. 922, dichiarata chiusa la istruttoria, in parziale difformità dalle richieste del Procuratore Generale, -

Dichiara non doversi procedere:

Contro PISCIOTTA Gaspare e VERDIANI Ciro, essendo i reati loro ascritti estinti per la loro morte.

Contro PERENZE Antonio per il reato di rifiuto di obbedienza continuato a sensi degli artt. 329 e 81 Primo e Secondo cp. Cod. Pen., così cambiata la rubrica di favoreggiamento personale, essendo il reato estinto per amnistia.

Contro il PERENZE, CATALANO Giuseppe e GIUFFRIDA Pietro per reato di frode processuale, perché il fatto non costituisce reato, e contro RENZI Roberto per lo stesso reato, per non avere commesso il fatto. -

Contro il PERENZE per reato di falsità ideologica in atto pubblico, trattandosi di persona non punibile per avere agito in stato di necessità.

Contro il PERENZE per reato di falsa testimonianza commesso in Palermo, e non in Viterbo, così modificando la rubrica, ed analogamente contro il Catalano, il Renzi e il Giuffrida trattandosi di persone non punibili per l'avvenuta ritrattazione.

Palermo, li 20 settembre 1954

F/to F.U. Di Elasi-Roberto Merenda-Andrea Urso -

Depositata in Cancelleria oggi Palermo 22 settembre 1954

Il Cancelliere F.to Nascé Salvatore.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Comando Legione CC. di Palermo.

Palermo, li 25 settembre 1954

IL CANCELLIERE

Nascé Salvatore

